

COMUNICATO STAMPA

**Il cinque per mille guarda agli enti riconosciuti di diritto privato  
Contributi da restituire se l'attività finisce**

Tra le associazioni e le fondazioni riconosciute soltanto gli enti di diritto privato sono ammessi tra i destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef. Essenziale, quindi, per rientrare nella platea dei destinatari del beneficio è l'aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Conseguentemente, l'esserne privi comporterà l'esclusione dall'elenco del volontariato. Lo chiarisce la Circolare n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che passa in rassegna i profili, inclusi quelli operativi, dei soggetti che possono accedere al beneficio. In particolare, continua il documento di prassi, l'assenza di *fini di lucro* costituisce un elemento dirimente, quindi essenziale, per l'attribuzione del cinque per mille. La Circolare precisa, inoltre, che gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo. Dunque, qualora la quota spettante del 5per mille sia stata già erogata, questa deve essere recuperata.

**5per mille con avviso di ritorno** – Riguardo l'esclusione degli enti pubblici, continua il documento di prassi, qualora il contributo sia stato già corrisposto, comunque deve essere recuperato. L'assenza dei requisiti previsti dalla norma, infatti, non consente a questi enti di partecipare alla ripartizione della quota del cinque per mille dell'Irpef.

**Associazioni e fondazioni al test dei fini di lucro** – Non-profit, cioè non-lucro. Tra le modalità ritenute essenziali per lo svolgimento delle attività nei settori propri delle Onlus, e del volontariato, l'assenza dei *fini di lucro* costituisce il carattere dirimente, quindi decisivo per aprire la via al 5per mille, anche per le associazioni e per le fondazioni riconosciute. Nel dettaglio, ricorda la Circolare n.56/E, questo requisito comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale. Condizioni cui s'aggiunge il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

**L'erogazione della quota Irpef segue l'attività** – Infine, chiarisce il documento di prassi, gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività specifica che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo e qualora l'importo spettante sia stato già erogato deve essere recuperato. In merito alla tempistica, questa disposizione s'intende applicata a decorrere dall'esercizio finanziario 2006. Pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell'ente beneficiario le condizioni descritte. Si precisa, inoltre, che l'erogazione delle somme, e il loro eventuale recupero, rientrano nelle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il testo della Circolare n. 56/E è disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento sul tema.

**Roma, 10 dicembre 2010**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)